Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

I.E.

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

N° 45 del Registro Del 27-03-2016	**OGGETTO**: Atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Agrigento Bellia Emanuele c/ Comune di Palma di Montechiaro Costituzione in giudizio.

ANNO 2016

L'anno ***duemilasedici,*** *il giorno* Sicuramente *del mese di* marzo *alle ore* 23,40 *nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:*

		Presente	***Assente***
- ***AMATO PASQUALE***	***Sindaco***	☐	☒
- ***BALISTRERI DANIELE***	***Assessore***	☒	☐
- ***ALOTTO CALOGERO***	***Assessore***	☐	☒
- ***DI MICELI GIUSEPPE***	***Assessore***	☒	☐
- ***CAPOBIANCO FRANCESCA***	***Assessore***	☒	☐

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che:

Con atto di citazione notificato mediante raccomandata pervenuta in data 14 marzo 2016, il sig. Bellia Emanuele, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aiello, ha citato il Comune di Palma di Montechiaro a comparire innanzi al Giudice di Pace di Agrigento all'udienza del 20/05/2016, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal sig. Bellia (all'epoca dei fatti ancora minorenne) a seguito di un incidente occorso allo stesso in data 11/10/2009 intorno alle ore 12,30 circa mentre, a bordo del ciclomotore Gilera Starter, percorreva la via Bottego di Palma di Montechiaro e rovinava violentemente a terra a causa di una buca posta sul lato destro della carreggiata;

Che a seguito di tale sinistro sono derivati danni fisici e materiali per un totale di € 5.000,00;

Vista la nota UTC prot. n.9459/2016;

Considerata la necessità di costituirsi nel predetto giudizio proponendo ogni utile azione a tutela degli interessi del Comune sia per contestare l'an che il quantum debeatur;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 7744-7745;

Propone

Di costituirsi nel giudizio descritto in premessa al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015.

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Di aver verificato ai sensi dell'art. 183, comma 6 del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Il Responsabile del procedimento
P. Arcadipane

Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: legale
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica. Si attesta altresì la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL;
data_____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosa di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria .
data_____

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Esaminata la superiore proposta;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di costituirsi nel giudizio promosso dalla sig. Bellia Emanuele avanti il Giudice di pace di Agrigento al fine di contestare sia l'an che il quantum debeatur tutelando gli interessi di questa pubblica amministrazione;

Di conferire apposito mandato sindacale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444 - 77445;

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE AIELLO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

COPIA

GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Bellia Emanuele** nato ad Agrigento il 14/09/1993 c.f. BLLMNL93P14A089V e residente in Palma di Montechiaro nella via Bottego Vittorio n. 50 el.nte dom.to in Porto Empedocle via Roma n. 63 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aiello (c.f. LLAGPP68P07F299T – pec giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it fax 0922634830) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto

CITA

Il **Comune di Palma di Montechiaro** in persona del Sindaco pro tempore con sede in via Fiorentino n. 89 a comparire innanzi al Giudice di Pace di Agrigento all'udienza del **20.05.16** ore e locali di rito con invito a costituirsi nei modi e termini di legge ed avvertendo che in difetto si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere e far diritto alle infrascritte domande cui si premette

Procura agli atti in originale

FATTO E DIRITTO

In data 11/10/2009 intorno alle ore 12,30 circa il sig. Bellia Emanuele (all'epoca dei fatti minorenne) mentre percorreva regolarmente, a bordo del ciclomotore Gilera Starter, targato 3KSAQR, la via Bottego di Palma di Montechiaro, rovinava violentemente ed improvvisamente per terra a causa di una buca posta sul lato destro della carreggiata in alcun modo visibile e/o prevedibile in quanto non opportunamente segnalata e priva di protezione antinfortunistica.

Dall'occorso sinistro ne sono derivati danni fisici, tali da rendersi necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giacomo d'Altopasso di Licata.

I medici del predetto nosocomio, effettuati i necessari accertamenti medici e radiologici, gli hanno diagnosticato "trauma contusivo polso e mano sinistra, cervicalgia post traumatica, escoriazione sulla spina iliaca ed arto superiore destro", con prognosi iniziale di giorni sette, prescrizione del collare cervicale oltre alla terapia medica e controllo radiografico.

Allo scadere della prognosi il sig. Bellia veniva visitato dall'ortopedico, dr. Giovanni Palmisciano, che gli riscontrava "trauma distorsivo rachide cervicale e trauma contusivo polso e mano sinistra", prescrivendogli riposo, il mantenimento del collare per ulteriori dieci giorni e tutore al polso per giorni quindici, associato a terapia medica per giorni trenta.

Soltanto in data 09/12/2009 il sig. Bellia sottoponendosi a visita di controllo presso il proprio medico curante, dott. Giovanni Taverna, veniva giudicato "guarito con postumi".

Oltre al danno fisico, dal sinistro in questione ne sono derivati danni al ciclomotore, Gilera Starter 3KSAR, condotto in quella occasione dal Bellia Emanuele.

In particolare, il ciclomotore riportava notevoli danni sul lato destro della ruota anteriore, ammontanti ad €. 800,00 come da preventivo che si allega in atti, rilasciato dalla motoricambi e accessori di Francesco Paternò in Palma di Montechiaro.

Il sig. Bellia, ha già sostenuto la complessiva somma di €. 340,00 (di cui €. 120,00 per la manodopera della riparazione al motociclo ed €. 220,00 per l'acquisto dei pezzi di ricambio).

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT.N.0009055
del 14/03/2016

VIA ROMA N. 63 PORTO EMPEDOCLE 92014 (AG) – TEL. 0922634830 – 3389622713
Pec - giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it – email aielloavvgiuseppe@libero.it

Per il risarcimento dei danni per cui è causa, è stata inoltrata dall'odierno attore, per il tramite di questo procuratore, richiesta risarcitoria al Comune di Palma di Montechiaro con lettera racc. a.r. del 05/05/2015 e prima ancora il 12/04/2011.

E' evidente, nel caso di specie, la responsabilità del Comune di Palma di Montechiaro, ente proprietario della strada, atteso il ragionevole affidamento del sig. Bellia Emanuele nel percorrere regolarmente la via Bottego di Palma di Montechiaro.

Invero, si ha una precisa responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, la quale nella qualità di proprietaria o gestore del bene è tenuta a risarcire i danni cagionati agli utenti a causa di sinistri stradali occorsi per omessa o insufficiente manutenzione della rete stradale.

Tale fattispecie è disciplinata dagli artt. 2043 e 2051 c.c..

Infatti, la responsabilità aquiliana del Comune di Palma di Montechiaro per i danni cagionati agli utenti da un'opera pubblica è sussistente sia in relazione al principio del "neminem ledere" (art. 2043 c.c.), sia in relazione agli obblighi di vigilanza del custode (art. 2051 c.c.).

Poiché nessun cartello segnalava il divieto di transito né vi era alcuna protezione antinfortunistica, l'evento dannoso occorso, è qualificabile come conseguente ad una situazione di pericolo occulto avente fondamento nell'inerzia colposa della stessa amministrazione comunale la quale non ha rimosso l'insidioso pericolo.

Considerato che la manutenzione della strada de qua spetta all'ente pubblico, nella fattispecie il Comune di Palma di Montechiaro, quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere a collocare dei cartelli segnaletici e/o delle barriere idonee a segnalare la presenza dell'insidia stradale e la pericolosità della stessa. Ciò al fine di neutralizzare qualsiasi anomalia nella condotta di guida degli utenti, nei tratti più pericolosi, come quello oggetto del sinistro in questione.

Nel mese di gennaio del 2015 la Suprema Corte di Cassazione è ritornata ad affrontare la vexata quaestio della responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, affermando il principio che l'Ente proprietario risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa **(Cass. Civ. 13/01/2015 n. 287)**.

Nello medesimo giorno è stata pubblicata un'altra decisione della Suprema Corte la quale ha confermato il carattere oggettivo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e, ciò, sulla base della ormai nota considerazione, espressa dai giudici di legittimità con riguardo ai casi di responsabilità ex art. 2051 c.c. secondo cui il custode, ossia colui che si trovi nelle condizioni di fatto di controllare i pericoli della cosa in custodia, risponde dei danni, dalla stessa cagionati a causa della mera sussistenza di un nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso **(Cass. Civ. 13/01/2015 n. 295).**

In buona sostanza, il fondamento della responsabilità del custode andrebbe ricercato nel rischio che grava sullo stesso per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono da caso fortuito inteso come elemento esterno recante i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità.

Nel caso di specie non può certamente parlarsi di un caso fortuito poiché il comune di Palma di Montechiaro ha omesso di predisporre alcuna segnaletica che mette in sicurezza quella strada aperta al pubblico transito.

Invero, l'ente proprietario o concessionario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode di una situazione che impone la sorveglianza, il controllo rispondendo, in caso contrario, del danno subito dall'utente **(Cass. Civ. 28/07/2014 n. 17039 – Cass. Civ. 23/10/2014 n. 22528)**.

Per tutto quanto sopra esposto e per le anzidette ragioni, il sig. Bellia Emanuele come sopra rappresentato e difeso, chiede

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- Ritenere e dichiarare che il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco p.t. per i motivi di cui in premessa è responsabile del sinistro accaduto al sig. Bellia Emanuele ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.;
- Per l'effetto condannare il Comune di Palma di Montechiaro, al risarcimento dei danni subiti dal sig. Bellia Emanuele (all'epoca dei fatti ancora minorenne) a seguito dell'occorso sinistro, meglio descritto in narrativa, da liquidare nella misura di €. 5.000,00 di cui €. 4.200,00 per danni alla persona ed €. 800,00 per danni al ciclomotore o nella maggiore o minor misura che sarà stabilita in corso di causa a mezzo delle espletande consulenze tecniche con interessi e rivalutazione monetaria il tutto entro la competenza del Giudice adito;
- Con vittoria di spese ed onorari di causa.
- Ci si riserva di indicare i mezzi di prova con la relativa memoria ex art. 320 c.p.c. e si anticipa fin da adesso la richiesta di nomina di ctu medico legale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di €. 5.000,00.

Agrigento,

Avv. Giuseppe Aiello

VIA ROMA N. 63 PORTO EMPEDOCLE 92014 (AG) – TEL. 0922634830 – 3389622713
Pec - giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it – email aielloavvgiuseppe@libero.it

RELATA DI NOTIFICA

Il 10 MAR. 2016 in Agrigento

A richiesta come in atti, io A. Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notificazioni presso il Tribunale di Agrigento ho notificato il suesteso atto al Comune di Palma di Montechiaro in persona del Sindaco p. t. via Fiorentini n. 89 Palma di Montechiaro mediante consegna di copia a mezzo servizio postale

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
- A. Cellura -

2916

approvato e sottoscritto.

VICE
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì ..... IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.3.2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì 17.3.2016

IL SEGRETARIO GENERALE